



INFORMATIVA “MINI IMU” 2013 - VERSAMENTO PER ALCUNE FATTISPECIE

Il Decreto Legge 133/2013, epigrafato «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2013, introduce **l'esclusione dall'IMU per l'anno di imposta 2013**, calcolata applicando la c.d. aliquota base (4,00 per mille con riferimento alle abitazioni principali e 7,6 per mille con riferimento agli altri immobili), per le seguenti fattispecie:

- 1) **abitazione principale e relative pertinenze** (una per ciascuna categoria), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

A tal proposito:

- Per “abitazione principale” si intende l’unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (i due requisiti devono ricorrere contemporaneamente).
- E’ considerata abitazione principale anche:
 - a. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato;
 - b. l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a condizione che l’immobile non risulti locato;
 - c. l’unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
- Nelle ipotesi di separazione legale, annullamento, cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio:
 - a. l’assegnazione della casa coniugale si intende effettuata a titolo di “diritto di abitazione” in capo al coniuge assegnatario che, pertanto, diventa soggetto passivo di imposta in via esclusiva in presenza dei requisiti previsti (residenza e dimora abituale);
 - b. il coniuge non assegnatario della casa coniugale può usufruire della sospensione al pagamento prevista per abitazione principale con riferimento ad altro immobile da egli posseduto ed utilizzato come abitazione principale e in presenza dei requisiti previsti (residenza e dimora abituale).

Si precisa che:

- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano per **un solo immobile**;

- è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare ubicata in comune differente rispetto a quello di ubicazione della casa coniugale, purchè adibita ad abitazione principale dal coniuge e da questi utilizzata come tale e in presenza dei requisiti previsti (residenza e dimora abituale).

Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (**cat C2**), box o autorimessa (**cat C6**) e posto auto (**cat C7**), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, nella misura massima di **una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato.

2) **unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

3) **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

4) **terreni agricoli** posseduti e condotti dai coltivatori diretti ovvero da imprenditori agricoli professionali, purchè iscritti nella previdenza agricola.

Sono considerati agricoli i terreni destinati all'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile anche se non coltivati e quindi anche se il terreno è lasciato a riposo.

Non sono considerati edificabili, ancorché classificati come tali nel piano regolatore del Comune, i terreni posseduti e condotti da un soggetto imprenditore agricolo professionale ovvero coltivatore diretto purchè iscritti nella previdenza agricola.

5) **fabbricati rurali** ad uso abitativo non adibiti ad abitazione principale.

Pertanto, giusta previsione di cui al comma 5 del predetto D.L. 133/2013, la **differenza** tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune di Molfetta per l'anno 2013, unitamente alla detrazione, (**Deliberazione del Commissario Straordinario n° 10 del 15/02/2013**) e l'ammontare della medesima imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile sopra riportato è **versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014** utilizzando il "Sistema F24" ovvero il bollettino di c/c postale n° 1008857615, valido per tutto il territorio nazionale.

Il contribuente ha facoltà di compensare gli importi a credito di propria spettanza, inerenti a tributi e/o contributi e/o premi indicati nello stesso modello F24, con il debito IMU tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l'importo necessario all'azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni (il saldo finale del modello non può essere negativo)

Presso il Settore Tributi e Concessioni Comunali, sito in Corso Dante n° 110, è attivo apposito **sportello IMU** al quale rivolgersi per informazioni e/o chiarimenti, aperto al pubblico nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Recapiti telefonici: 080.33745.22 – 34 – 35 – 36

E-mail: servizioimu@comune.molfetta.ba.it

il Dirigente
dott. Giuseppe Lopopolo